



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0006317**
del 08/06/2017 ore 09:23:36
Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 08 GIU. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto, 59
10123 Torino**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 163/2017_Actività professionali_ Operazioni di vendita ex art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Con il quesito pervenuto in data 24 maggio 2017 si domanda se l'Ordine, nel ricevere le istanze di disponibilità degli iscritti ad eseguire le operazioni di vendita ex art. 179 ter Disp. att. c.p.c., sia tenuto a verificare o valutare il possesso dei requisiti di professionalità previsti dallo stesso articolo 179 ter. A tal proposito si osserva quanto segue.

L'art. 179 ter Disp. att. c.p.c. è la norma di riferimento per quanto attiene ai criteri di formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

Tale articolo è stato modificato di recente. Il decreto legge n. 59/2016, convertito dalla legge n. 119/2016, ha inciso sui criteri da impiegare per la formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita istituito presso ciascun Tribunale. L'art. 179 ter Disp Att. c.p.c. rinvia ad un decreto del Ministero della Giustizia, avente natura non regolamentare, per l'individuazione del percorso formativo che ad oggi non è stato ancora emanato.

Va messo in evidenza, inoltre, come anche a seguito dell'emanazione del decreto in questione, la legge n. 119/2016 ha precisato che, per i successivi dodici mesi, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 179 ter Disp. Att. c.p.c. formato dal Presidente del tribunale sulla base degli elenchi provvisori trasmessi dai Consigli dell'Ordine dei Commercialisti e degli Avvocati e dal Consiglio Notarile distrettuale, con cadenza triennale (art. 5 legge n. 119/2016).

La previgente formulazione dell'art. 179 ter Disp. Att. c.p.c. risulta essere ancora vigente.

In forza di tale norma, il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti comunica ogni triennio al Presidente del tribunale l'elenco formato sulla base delle disponibilità acquisite a livello territoriale tra gli iscritti all'Albo.

All'elenco formato dal Consiglio vanno allegare le schede redatte e sottoscritte da ciascun professionista in cui vanno indicate le esperienze maturate nello svolgimento delle procedure esecutive ordinarie o concorsuali, schede che, come precisa sempre l'art. 179 ter Disp. Att. c.p.c., verranno inviate in copia ai giudici dell'esecuzione dal Presidente del tribunale, quali allegati dell'elenco "generale", con i nominativi dei professionisti disponibili ad assumere tali incarichi, da quest'ultimo predisposto.

Dalla lettera della legge, sembra potersi desumere che il ruolo svolto dal Consiglio dell'Ordine sia di raccolta delle disponibilità tra i propri iscritti e di successiva trasmissione al Presidente del Tribunale.

Si evince ulteriormente che è onere del professionista attivarsi a fornire la propria disponibilità e a compilare la scheda attestante le specifiche competenze e l'esperienza maturata nelle procedure esecutive o nelle procedure concorsuali, fornendo indicazioni puntuali ed esaurienti per il fruitore finale che, come si esprime l'art. 179 Disp. Att. c.p.c., è il giudice dell'esecuzione.

La scheda formata e sottoscritta dal professionista contiene una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.p.r. n. 445/220, con relativa assunzione di responsabilità in caso di mendacio.

In conclusione, il Consiglio dell'Ordine non esercita alcuna verifica né alcuna valutazione circa il possesso dei requisiti di professionalità previsti nell'art. 179 ter Disp. Att. c.p.c., essendo tenuto a formare l'elenco provvisorio sulla base delle disponibilità raccolte e a trasmetterlo, unitamente alle schede, al tribunale. Semmai una valutazione circa l'esperienza maturata dal professionista verrà effettuata dal giudice dell'esecuzione a cui tali schede vengono trasmesse dal Presidente del tribunale, ai fini del conferimento dell'incarico.

Resta inteso che il Consiglio dell'Ordine, all'atto di formazione dell'elenco provvisorio da trasmettere al Presidente del tribunale, dovrà verificare se il richiedente l'inserimento, al momento della domanda, risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento professionale per la valida iscrizione nell'Albo.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 